

ALLEGATO A alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.06.2017



CITTA' DI CIRIE'
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E
L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI PRESSO
ALTRE ATTIVITA'**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.06.2017
divenuto esecutivo in data 12.07.2017

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e contenuto	1
Art. 2	Finalità	2
Art. 3	Definizioni	2
Art. 4	Normativa di riferimento	4
Art. 5	Inizio attività, trasferimento di sede e variazione della superficie	5
Art. 6	Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda	7
Art. 7	Criteri e condizioni per l'installazione degli apparecchi da gioco	8
Art. 8	Caratteristiche dei locali	9
Art. 9	Prescrizioni di esercizio	10
Art. 10	Tempi e modalità del procedimento per la presentazione dell'istanza e/o della SCIA	11
Art. 11	Installazione di apparecchi da gioco negli esercizi già autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.	12
Art. 12	Orari	12
Art. 13	Divieto di pubblicità	13
Art. 14	Vigilanza e sanzioni	13
Art. 15	Disposizioni transitorie	14
Art. 16	Norme di rinvio	15
Art. 17	Entrata in vigore	15

Art. 1 Oggetto e contenuto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dal vigente Regolamento edilizio.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito che prevedano vincite in denaro, previste dall'art. 110, comma 6 del TULPS esercitate negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2, 3 e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. (apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, sale bingo, circoli pubblici e privati, alberghi, locande e pensioni, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, piscine, rivendite di tabacchi ed altre attività commerciali).
3. Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono identificabili, pertanto, nell'elenco riportato di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ Gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (*new slot* e sale giochi tradizionali) – singoli apparecchi;
 - ✓ Gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete nazionale centralizzata che gestisce le vincite (sale VLT – *videolottery*, sale *SLOT*)
 - ✓ Scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - ✓ Lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc...), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici,
4. Non sono oggetto del presente Regolamento, ma comunque soggetti alle procedure amministrative connesse alla loro gestione:
 - a. I giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'abilità e il trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio: biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (carte, dama, scacchi, ecc...), nonché giochi esercitati con l'ausilio di specifiche *consolle* (Playstation, Xbox, Wii, ecc...), quando gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedano vincite in denaro;
 - b. Il gioco del bingo, del lotto, del superenalotto e del totocalcio autorizzati e/o concessi dalla Questura o da altri Enti/Autorità specificamente preposti;
 - c. Gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa natura e/o specie;
 - d. I giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura;
 - e. I giochi esercitati attraverso apparecchiature connesse alla rete telematica che consentano l'accesso a piattaforme di gioco *on line* gestite da soggetti con sede in stati esteri. Tale attività abusiva è infatti sanzionabile dallo Stato per le specifiche violazioni;

- f. Le forme di trattenimento esercitate su area pubblica e nelle quali è evidente e prevalente l'attività ludica (es. attrazioni di spettacolo viaggiante o giochi a gettone per bambini);
- g. I c.d. "gratta e vinci e 10 e lotto" e similari, venuti nelle rivendite tabacchi.

Art. 2 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il decoro e la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico, il risparmio familiare, la serenità domestica e la quiete pubblica.
2. Il presente Regolamento, recependo le indicazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia e nell'ambito delle competenze spettanti al Comune in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (c.d. GAP); tale regolamentazione è ritenuta necessaria al fine sia di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, sia di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco.
3. Il Comune di Ciriè, stante la potestà dell'Ente locale in materia di pianificazione e governo del territorio, oltre gli obiettivi espressi al comma 1, si prefigge l'intento di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga nel rispetto dei limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, del corretto rapporto con l'utenza, della tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - Rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - Prossimità del locale sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo art. 7.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art. 3 Definizioni

1. Per "*sala giochi*" si intende sala pubblica da gioco, ovvero locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, con o senza vincite in denaro, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
2. Per "*giochi leciti*" si intende:

- a. I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocce, giochi a tavolo, scacchi, ecc...);
- b. Gli apparecchi o congegni da trattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito distinti in:
- **Apparecchi meccanici od elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone**, ovvero affittati a tempo (es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, *kiddie rides*, ruspe, ecc...);
 - **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (c.d. *new slot*)**: gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.M.M.S. ed obbligatoriamente collegati alla rete telematica, presentano, insieme all'elemento aleatorio, anche elementi di abilità che consentono al giocatore di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia selezionando le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1€ e sono previste vincite in denaro erogate direttamente dall'apparecchio. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, le sue regole fondamentali.
 - **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. (c.d. *VLT*)**: gli apparecchi da trattenimento collegati alla rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa e per l'esercizio dei quali è necessaria licenza ad hoc rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..
 - **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera a) del T.U.L.P.S.**: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (es. gru, pesche di abilità, ecc) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.
 - **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera c) del T.U.L.P.S.**: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera c- bis) del T.U.L.P.S.**: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera c- ter) del T.U.L.P.S.**: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Tutti gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 7 del T.U.L.P.S. non possono in ogni caso riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali. Tali giochi possono essere installati, oltre che negli esercizi pubblici e commerciali

di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

3. Per *“giochi a distanza”* si intendono i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S. quando effettuati attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche.
4. Per *“esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.”* si intendono:
 - Bar, caffè, ristoranti, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di autorizzazione amministrativa o titolo equivalente per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.);
 - Stabilimenti balneari in possesso di licenza;
 - Alberghi e strutture ricettive assimilabili;
 - Circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2011, n. 235 e s.m.i. che svolgono attività riservate ai soli soci, purché in possesso di autorizzazione amministrativa o titolo equivalente per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
5. Per *“esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.”* si intendono:
 - Agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi e , in generale, punti vendita come previsti dall'art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 - Sale destinate al gioco del Bingo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31.01.2000, n. 29.
6. Per *“superficie di somministrazione”*: si intende la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande (con esclusione della superficie destinata a magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).
7. Per *“area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici”* (punti di vendita di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223 e s.m.i., rivendite tabacchi e ricevitorie lotto): si intende la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili (con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi).
8. Per *“area di vendita degli esercizi commerciali”*: si intende la superficie degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. e dalla L.R. 12.11.1999, n. 28 (con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi e, in generale, degli spazi interdetti al pubblico).

Art. 4 Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione della seguente normativa:
 - ✓ Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);

- ✓ Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e s.m.i.;
- ✓ Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 07.08.2015, n. 124”*;
- ✓ Legge Regionale 02.05.2016, n. 9 e s.m.i. *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”*;
- ✓ Decreti direttoriali ed interdirettoriali del 27.10.2003, 18.01.2007 e 27.07.2011 concernenti l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati nelle diversi sedi contemplate dalla norma;
- ✓ Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- ✓ Art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *“Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”*;
- ✓ Art. 14 bis Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 *“Imposta sugli spettacoli”*;
- ✓ Tutte le norme nazionali e regionali disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 Inizio attività, trasferimento di sede e variazione della superficie

1. L’esercizio di attività di gioco con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (es. *new slot*), sia esso relativo a nuova apertura, trasferimento di sede, o variazione della superficie ad essi destinata, è subordinato all’ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata, a seguito di presentazione di istanza, dallo Sportello Unico Attività Produttive sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, nonché del presente Regolamento.
2. L’esercizio di attività di gioco con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lettera b) (es. VLT) e le attività previste dall’art. 88 del T.U.L.P.S. (es. sale scommesse), sia esso relativo a nuova apertura, trasferimento di sede, o variazione della superficie ad essi destinata, è subordinato all’ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dal Questore. La presentazione dell’istanza può essere effettuata tramite il SUAP oppure direttamente agli uffici della Questura competente per territorio.
3. L’esercizio di attività di gioco con apparecchi SENZA erogazione di vincite in denaro, ex art. 110, comma 7, sia esso relativo a nuova apertura, trasferimento di sede, o variazione della superficie ad essi destinata, è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico Attività Produttive sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, nonché del presente Regolamento.
4. L’istanza di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 3 del presente articolo devono essere redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviate, esclusivamente in modalità telematica ed attraverso posta elettronica certificata (PEC) al SUAP, cor-

redatta di tutti documenti indicati sul modello stesso. A titolo esplicativo, ma non esaustivo, si elenca la principale documentazione a corredo dell'istanza o, ove ricorra il caso, della SCIA per inizio attività, trasferimento o ampliamento di **sala pubblica da gioco**:

- a. Cartografia della zona con indicazione dell'immobile;
- b. Relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 6 del presente atto, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, la dichiarazione di accessibilità ai locali anche da parte di soggetti portatori di disabilità (nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche), la dichiarazione di sorvegliabilità dei locali, la conformità dell'impianto elettrico, la dichiarazione di solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg. X mq.) in caso di installazione di biliardi.
- c. Planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata sia da tecnico abilitato che dal titolare dell'attività, che riporti le superfici dei singoli locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. Dalla planimetria si dovrà evincere l'opportuna delimitazione dell'area dedicata alla collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- d. Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi Legge 26.10.199,5 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dell'art. 10 della L.R. 20.10.2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;
- e. Documentazione attestante la disponibilità dei locali sede dell'attività;
- f. Planimetria riportante la disponibilità dei parcheggi su area privata contenente il calcolo del fabbisogno dei parcheggi, sia in caso di disponibilità degli stessi in area privata e sia in caso di monetizzazione (da valutare direttamente con gli uffici comunali preposti del Comune sede dell'attività, preventivamente alla presentazione della SCIA). Alla planimetria è necessario allegare foto dell'area identificata, comprensiva dei cartelli indicanti che trattasi di stalli di sosta riservati all'attività in oggetto (a tale proposito vedasi anche comma 11 art. 7 del presente Regolamento). Nel caso di sale giochi con superficie complessiva superiore ai 400 mq, almeno il 50% dei parcheggi deve essere reperito in area privata. Nel caso di somministrazione congiunta all'attività principale di sala pubblica da gioco, la superficie assoggettata al fabbisogno di parcheggi comprende anche l'area destinata alla somministrazione.
- g. Documentazione relativa alla prevenzione incendi, ove ricorra il caso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 01.08.2011, n. 151 e s.m.i. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";
- h. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impegno dell' esercente ad ottenere, successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del SUAP, nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi dell'art. 14 bis del D.P.R. n. 640/1972, nonché del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente.

- i. A seguito dell'inizio attività e comunque entro 20 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del gestore l'attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico in fase di avvio della stessa, la documentazione attestante l'esecuzione dei controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge e regolamenti di cui alla lettera d) del presente comma;
 - j. Dichiarazione di compatibilità dell'esercizio dell'attività rispetto al regolamento di condominio dell'immobile.
5. L'istanza o, ove ricorra il caso, la SCIA per installazione, trasferimento o variazione di superficie dedicata di apparecchi da gioco ex art. 110, commi 6 e 7 del TULPS in esercizi diversi dalle sale pubbliche da gioco dovrà essere corredata di tutta la documentazione elencata nell'apposito modello comunale.
 6. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi (ivi comprese le sale Bingo), nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie dei locali, il cambio di titolarità dell'attività sono subordinati all'ottenimento della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.
 7. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lotto-matica, sulla base della normativa nazionale vigente.
 8. Le informazioni aggiornate relative alle procedure di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.
 9. Nel caso di trasferimento a seguito di adeguamento a quanto previsto dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti, nonché dal presente Regolamento, i locali adibiti a sala giochi e quelli autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. non saranno sottoposti all'obbligo di reperimento dei parcheggi (a tale proposito vedasi l'art. 7, comma 11).

Art. 6 Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda con esercizio di giochi con vincita in denaro, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il rilascio di nuovo titolo abilitativo a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento d'esecuzione.
2. In caso di esclusivo esercizio di giochi di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS, il subentrante può invece continuare l'attività del dante causa a seguito di presentazione al SUAP di SCIA, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i. e sempre che non siano state apportate modifiche ai locali sede dell'attività.
3. All'istanza o, ove ricorra il caso, alla SCIA, dovranno essere allegati:
 - ❖ atto pubblico o scrittura privata autenticata comprovante la disponibilità dell'azienda (atto di successione in caso di trasferimento per causa di morte);
 - ❖ dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali;

- ❖ per i locali assoggettati alla prevenzione antincendi, domanda di voltura del CPI o del documento equipollente (SCIA) che il SUAP provvederà ad inoltrare al competente Comando dei VV.F.
4. Nel caso di subingresso con modifica del *lay out* degli apparecchi o con variazione della superficie destinata ad ospitare apparecchi da gioco, oltre alla documentazione sopra indicata è necessario altresì produrre:
 - Nuova planimetria dei locali, in scala 1:100, datata e firmata sia da tecnico abilitato che dal titolare dell'attività, che riporti le superfici dei singoli locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. Dalla planimetria si dovrà evincere l'opportuna delimitazione dell'area dedicata alla collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S, nonché l'eventuale nuovo fabbisogno di parcheggi.
 5. In caso di subingresso con modifiche sostanziali ai locali sede dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 7 Criteri e condizioni per l'installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge Regionale 02.05.2016, n. 9 e s.m.i., è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito con vincite in denaro in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 500 metri da:
 - a. Istituti scolastici di ogni ordine e grado (con esclusione degli asili nido);
 - b. Centri di formazione per giovani e adulti;
 - c. Luoghi di culto;
 - d. Impianti sportivi;
 - e. Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti nell'ambito sanitario o socio-sanitario;
 - f. Strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori
 - g. Istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h. Esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati
 - i. Movicentro e stazioni ferroviarie;
 - j. Biblioteche;
 - k. Agenzie di prestiti, di pegno;
 - l. Locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati.
2. Ai fini della misurazione della distanza tra le installazioni degli apparecchi a gioco con vincita in denaro ed i luoghi di cui sopra, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso del locale fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare, anche in tempi successivi, ulteriori luoghi sensibili in cui si possano applicare le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

4. Le tempistiche con le quali le disinstallazioni/trasferimenti dovranno essere effettuati sono le seguenti:
 - diciotto mesi per la disinstallazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;
 - Tre anni per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse;
 - Cinque anni per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate a partire dal 01.01.2014.
5. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato, in base alla superficie ed alla tipologia di esercizio, dai Decreti direttoriali ed interdirettoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.10.2003, 18.01.2007 e 27.07.2011 ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni.
6. In nessun caso è comunque consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc..) all'esterno dei locali sede dell'attività, anche se su spazi privati (es. *dehors*), ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.
7. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, l'offerta del gioco non può contemplare esclusivamente apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S..
8. È fatto obbligo per il titolare dell'attività commerciale, ovvero del locale in cui si esercita l'offerta del gioco con vincite in denaro, identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
9. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere dotati del nulla osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
10. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia ben evidenziato il divieto d'accesso ai minori di anni 18.
11. Deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R. 08.02.2010, n. 85-13268. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all'apertura, trasferimento o ampliamento delle sale gioco, con installazione di apparecchi con vincite in denaro, tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici, ad eccezione delle disposizioni agevolative previste per gli esercizi ubicati nelle realtà minori a rischio di desertificazione.

Art. 8 Caratteristiche dei locali

1. I locali adibiti a sala giochi devono essere esclusivamente ubicati al piano terra;
2. Le sale giochi devono avere una superficie minima calpestabile di mq. 100, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzini.

- no, ed una superficie massima calpestabile di mq. 500, sempre esclusi gli eventuali vani accessori di cui sopra;
3. In caso di ampliamento della superficie dell'esercizio, detto ampliamento è consentito fino al raddoppio della superficie precedentemente occupata e comunque non oltre il limite dei mq. 500 sopra fissati;
 4. La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 70% della superficie complessiva dell'esercizio, calcolata ai sensi del precedente comma 1, fatti salvi gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 5. I locali devono essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
 6. I locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscano o rendano difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte di soggetti portatori di disabilità, in ottemperanza ai disposti della Legge 13/1989 e s.m.i.;
 7. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico sanitari ed urbanistico edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi ai sensi del Decreto Ministeriale 17.12.1992, n. 564 e s.m.i. ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Art. 9 Prescrizioni di esercizio

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove siano installati apparecchi da gioco lecito, siano essi appartenenti alle tipologie annoverate ai commi 6 o 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere esposti, **in luogo accessibile e ben visibile al pubblico**:
 - La tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino e vidimata dal Servizio Comunale competente o dal Comune capofila di SUAP. Tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio;
 - cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio o di spegnimento delle apparecchiature;
 - Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza dal gioco d'azzardo;
 - un avviso al pubblico, apposto in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, redatto a cura e spese dell'esercente con materiale che ne garantisca l'inalterabilità e la durata, riportante la seguente dicitura: *"Il gioco può cessare di essere solo un divertimento. Se credi che il gioco stia diventando un tuo problema, puoi confrontarti con esperti in modo anonimo e gratuito chiamando l'ASL TO4 ai n.ri 011.921.75.76 – 335.660.32.60"*;
 - i nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, permanentemente apposti esternamente a ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., comma 6;

- il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 degli apparecchi o congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 110, comma 8 del citato Testo Unico;
 - copia del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di gioco lecito, così come previsto dall'art. 180 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (autorizzazione comunale ex art. 86 T.U.L.P.S., della Questura ex art. 88 T.U.L.P.S. e/o dichiarazione o segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.);
 - un cartello indicante le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni o sequenze vincenti ed alla distribuzione dei premi.
2. Gli esercenti sono tenuti a rispettare gli orari di esercizio stabiliti dal Comune con Ordinanza del Sindaco, ad attenersi alle prescrizioni indicate sull'autorizzazione o comunque impartite dall'autorità Comunale competente.
 3. I gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, nonché gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. sono tenuti a partecipare agli interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., secondo le modalità e le tempistiche dettate dalla Regione Piemonte.
 4. L'esercente, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, ha l'obbligo:
 - di vigilare costantemente affinché il locale non diventi punto di ritrovo e di aggregazione di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, possano costituire motivo di pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, informando tempestivamente gli organi di polizia;
 - di allontanare gli avventori e di chiudere anche anticipatamente i locali ad ogni manifestazione di turbativa all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume o alla sicurezza e alla quiete pubblica, cui l'attività possa aver dato spunto sia pure quale semplice motivo di richiamo e/o di invito all'aggregazione di soggetti facinorosi, informando tempestivamente gli organi di polizia;
 - di rispettare l'orario fissato dal Comune con ordinanza sindacale, comunicare l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, salvo che non si tratti della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla stessa categoria (solo per gli esercizi non autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.).
 5. Qualora l'esercente intenda interrompere l'attività di sala giochi per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi dovrà darne comunicazione scritta preventiva al Comune.

Art. 10 Tempi e modalità del procedimento per la presentazione dell'istanza e/o della SCIA

1. L'istanza e/o la Segnalazione Certificata di inizio Attività finalizzate allo svolgimento dell'attività di installazione delle apparecchiature da gioco lecito devono essere supportate dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente Regolamento, compreso il pos-

nesso dei requisiti morali richiesti dal T.U.L.P.S. per il rilascio dell'autorizzazione ed è soggetta alla formazione del silenzio-assenso secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

2. Qualora all'atto della protocollazione la domanda/SCIA risulti completa di tutta la documentazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., comunica l'avvio e le tempistiche del procedimento.
3. Qualora all'atto della protocollazione la domanda/SCIA sia incompleta o irricevibile, e quindi con manifesta impossibilità all'avvio dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento comunicherà l'inaccogliabilità dell'istanza o, nel caso, della SCIA ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., con contestuale diffida all'esercizio dell'attività in oggetto, quest'ultima evidentemente solo in caso di SCIA.

Art. 11 Installazione di apparecchi da gioco negli esercizi già autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

1. Nel caso in cui vi sia prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione (somministrazione congiunta all'attività prevalente – rif. art. 8, comma 6, lettera a L.R. 29.12.2006, n. 38 e s.m.i. **per l'esercizio della quale occorre presentare relativa SCIA al SUAP**), la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago deve essere pari ad almeno ai $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. L'area dedicata alla somministrazione **non** può avere accesso dalla pubblica via e non può essere separata da quella della sala giochi. La superficie di somministrazione deve essere chiaramente identificata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA per somministrazione congiunta. In questo caso l'attività di somministrazione deve rispettare gli orari stabiliti per la sala giochi. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può, in questo caso, avvalersi di *dehors* esterni all'esercizio, né può essere pubblicizzata esternamente attraverso insegne, cartelli o altro.
2. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco per la vincita in denaro, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio.
3. Gli orari di esercizio degli apparecchi automatici di gioco aleatorio di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono rispettare quanto prescritto al proposito dall'Ordinanza del Sindaco. Al di fuori delle fasce orarie definite con il provvedimento sindacale, gli apparecchi devono essere spenti e disattivati. Per questa tipologia di apparecchi si richiamano le prescrizioni di esercizio previste dall'art. 11 del presente Regolamento;

Art. 12 Orari

1. La fascia oraria di esercizio degli apparecchi da gioco aleatorio con vincita in denaro è determinata con ordinanza del Sindaco.

2. In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti o di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica l'orario potrà anche essere motivatamente ed ulteriormente ridotto per i singoli casi.
3. Gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco e/o di funzionamento degli apparecchi da gioco devono essere esposti all'esterno dell'esercizio e ben visibili al pubblico.
4. Gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati negli esercizi abilitati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, sale bingo, sale scommesse, sale VLT, ecc...) devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili al pubblico.
5. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di abilitazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. coincide con quello di apertura dell'attività autorizzata e nel rispetto dell'ordinanza sindacale.

Art. 13 Divieto di pubblicità

1. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
2. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza da GAP.
3. È vietata l'attività di volantaggio relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
4. Le Società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito aleatorio, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento con vincita in denaro.
5. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari, laddove consentiti, il termine "Casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con provvedimento statale, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo, né termini simili ingannevoli.

Art. 14 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale giochi e apparecchi da gioco in generale è di competenza della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.

2. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate di seguito:
- a) Il mancato rispetto delle limitazione all'orario dell'esercizio del gioco stabilito con Ordinanza Sindacale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i., cos' come previsto dall'art. 11, comma 2 della L.R. 02.05.2016, n. 9 e s.m.i., con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.;
 - b) il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
 - c) la violazione del divieto di consentire il gioco d'azzardo ai minori di anni 18 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato;
 - d) in caso di particolare gravità o recidiva si applica per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;
 - e) ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dalle precedenti lettere a), b), e c) il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco lecito, commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
 - f) per quanto non specificato dal presente Regolamento in termini di sanzioni si rimanda all'art. 11 della Legge Regionale 9/2016 e s.m.i. e dal T.U.L.P.S. (artt. 17 bis e quater, art. 110, comma 9 e succ., art. 221).

Art. 15 Disposizioni transitorie

1. Gli esercenti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 9/2016 e s.m.i. gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento entro i 18 (diciotto) mesi successivi a tale data;
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. sopra citata si adeguano a quanto previsto dall'art. 7 entro i 3 (tre) anni successivi a tale data, ovvero entro i 5 (cinque) anni successivi a tale data nel caso di attività decorrenti dal 01.01.2014.

Art. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nelle leggi e regolamenti, in quanto applicabili.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le parti potenzialmente precettive in essi contenute.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 92 dello Statuto, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.